

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO ALLA VENDITA
DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 1 - Istituzione

E' istituito nel Comune di San Stino di Livenza il Mercato agricolo per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, riservato ai produttori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27.12.2006 n. 296;

Il Mercato si svolge di norma settimanalmente nella giornata di **giovedì**, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, su area individuata dalla Giunta Comunale, ed è costituito nella misura massima da n. 15 posteggi di vendita. Il numero dei posteggi può variare, anche secondo l'andamento stagionale, con provvedimento della Giunta comunale.

La Giunta comunale, su proposta dell'eventuale soggetto gestore di cui al successivo art. 3, stabilisce i criteri per la selezione delle richieste di partecipazione al mercato.

Art. 2 - Finalità

Il Mercato ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale (del Veneto e dei vicini Comuni del Friuli);
- b) incentivare la conoscenza e il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo;
- c) assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole del Veneto e dei vicini Comuni del Friuli, garantendo qualità, freschezza e genuinità;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) realizzare, nell'ambito del mercato, almeno un'iniziativa annua di valorizzazione delle produzioni alimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 - Gestione

Il mercato, di norma, è affidato in gestione ad un soggetto gestore individuato dalla Giunta d'intesa e con il coordinamento delle Associazioni professionali dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri).

Il gestore dovrà in ogni caso assicurare la partecipazione al mercato ai produttori di tutte le associazioni con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.

In assenza di individuazione del gestore l'organizzazione è svolta in forma diretta dai competenti Servizi e Uffici del Comune.

Art. 4 - Organizzazione

Al gestore, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica e all'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari alla realizzazione del mercato;
- b) proporre alla Giunta Comunale i criteri di selezione delle richieste di posteggio da parte delle aziende agrarie se eccedenti gli spazi disponibili;
- c) predisposizione della eventuale graduatoria delle aziende richiedenti;
- d) gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- e) monitoraggio della qualità dei prodotti, soprattutto riguardo alla provenienza e ai prezzi praticati;
- f) promozione del mercato agricolo nel suo complesso.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della Regione Veneto, ovvero nelle vicine province del Friuli Venezia Giulia, **con preferenza per le aziende della provincia di Venezia.**

Art. 6 -Prodotti in vendita

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, fatto salvo il principio di prevalenza di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 228/2001, a condizione che i medesimi prodotti non aziendali provengano, comunque nel limite del 30% del totale dei prodotti ed esclusa ogni intermediazione commerciale, esclusivamente da altre aziende agricole singole o associate, aventi sede nel territorio regionale, ovvero nelle vicine province del Friuli Venezia Giulia.

I prodotti devono provenire preferibilmente da coltivazioni o allevamenti della provincia di Venezia, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione.

I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti, presentati ed etichettati nel rispetto della normativa in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

Art. 7 - Obblighi

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro le ore 8.30 del giorno in cui si effettua il mercato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti entro le ore 13.00.

Ogni azienda che partecipa alle vendite è tenuta al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della tariffa rifiuti. Il versamento della tassa e della tariffa deve essere effettuato singolarmente da ogni operatore al Comune e/o alle aziende erogatrici dei servizi. E' data facoltà al gestore di provvedere al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto.

A ogni operatore è fatto obbligo di smaltire i rifiuti dell'attività di vendita con le modalità disciplinata dal Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 - Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo di San Stino di Livenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina del commercio.

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopracitato decreto e del presente Regolamento.

Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali, il Comune può avvalersi della collaborazione dell'Unità Operativa Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia.

In caso di reiterate violazioni della legge o del presente Regolamento può essere disposta l'esclusione degli operatori del mercato.